

tuita presso il Comando di città e fortezza; sarà preseduta dal comandante, e composta dai due assessori del Dipartimento della guerra, e da due consiglieri di appello, con voto deliberativo. Il redattore sarà l'uditore generale, od il suo supplente, con voto consultivo.

VI. Per la Marina, la seconda istanza viene istituita presso quel Comando generale; sarà preseduta dal suo comandante generale, e composta da due ufficiali di quell'arma, a scelta dello stesso comandante, colla aggregazione di due consiglieri di appello, con voto deliberativo. Il relatore sarà l'uditore generale della Marina, ed il suo supplente.

VII. Viene istituita una terza istanza, tanto per le truppe di terra quanto per quelle di mare: questa sarà presieduta dal capo del Dipartimento della guerra per gli affari risguardanti la truppa di terra, o da quello del Dipartimento della Marina per gli affari risguardanti le truppe di mare; e sarà composta da due ufficiali superiori della rispettiva arma, a scelta di quel capo dipartimento, e da due consiglieri della Commissione di revisione, con voto deliberativo. Il relatore sarà un assessore legale, il quale sarà addetto ai due Dipartimenti suddetti.

VIII. Quel comandante, che avrà ordinato la istituzione della procedura, avrà il diritto di confermare tutte le sentenze pronunciate dai Consigli di guerra, le quali non eccedano la condanna di sei mesi di arresto in ferri. Il giudizio di seconda istanza pronuncia inappellabilmente in tutti i casi, meno quelli che pel decreto 18 dicembre 1848 n. 137 spettano alla competenza del giudizio di terza istanza, a cui saranno trasmessi dopo la sentenza di seconda istanza.

IX. Quando le truppe di mare o di terra si troveranno in attualità di fazione di guerra, la pienezza dei poteri è demandata ad un Consiglio di guerra straordinario, il quale giudicherà inappellabilmente, e sarà composto da un ufficiale, destinato dal comandante, in qualità di presidente, e da quattro altri membri, scelti fra i gradi che seguono a quello del presidente, e che saranno da lui nominati.

X. Il relatore sarà un auditore, ed in caso che non ve ne fosse alcuno prontamente disponibile, il comandante destinerà un ufficiale a farne le veci.

XI. In simili casi si darà all'inquisito lettura dell'atto di accusa e delle risultanze del processo sommarissimo, assumendosi a processo verbale la sua difesa, e le prove ch'egli offerisse; dopo di che, i membri del Consiglio di guerra, senz'altra formalità, allontanato l'inquisito, pronuncieranno secondo la loro convinzione.

XII. Questa procedura avrà il suo compimento ed esecuzione al più tardi entro quarant'otto ore, a meno che il Consiglio non deliberasse entro egual termine di rimettere la cosa a processo ordinario.

XIII. Sopra la esecuzione di tali sentenze sarà fatto immediato rapporto al Consiglio di seconda istanza, colla contemporanea trasmissione degli atti.

Il presidente: A termini del Regolamento, debbo primieramente porre ai voti se l'Assemblea crede di prendere in considerazione l'urgenza del progetto di legge presentato dal Governo.

L'Assemblea adotta di prendere in considerazione l'urgenza.